

Pieve di Soligo, 01.08.2024

Informativa n. 12

## OGGETTO: Novità del periodo

### **Comunicazioni telematiche da inviare, necessarie per l'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 e R&S (precisazione dell'Agenzia Entrate in merito alle ricevute degli F24 inviati con utilizzo dei crediti d'imposta)**

L'Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ del 19.6.2024, ha fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento relative ai modelli F24 relativi all'utilizzo dei crediti d'imposta, dopo l'avvenuta presentazione delle comunicazioni (preventiva e/o consuntiva) richieste dalla nuova normativa di monitoraggio dei crediti d'imposta. In particolare, viene affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Amministrazione finanziaria, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate, a partire dalla scadenza del 17.6.2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17.6.2024 stesso. In tale periodo, l'Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

### **Divieto di effettuare compensazioni in F24 in presenza di ruoli per imposte erariali nonché di carichi affidati all'agente della riscossione, scaduti e superiori a € 100.000 (novità introdotta dalla legge di bilancio 2024: L. 213/2023); circolare n. 16/2024 dell'Agenzia Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16, fornendo i seguenti chiarimenti sul divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100mila euro. **Tale divieto di compensazione è in vigore, ricordiamo, dal 01/07/2024:**

- è vietata la compensazione di qualsiasi credito per imposte erariali (es. imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette) e dei crediti di natura agevolativa (come il credito per ricerca e sviluppo e i crediti relativi ai bonus edilizi derivanti da opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito); **rimane invece possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.** Tuttavia, "laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione";
- il divieto di compensazione opera solo se:
  - a) è scaduto il termine di pagamento del debito (ad esempio, per le somme iscritte a ruolo deve essere scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento);
  - b) non vi sono in atto provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere sia giudiziale che amministrativo.
  - c) con riferimento alle somme oggetto, non sono stati predisposti piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza (ciò accade se le rate scadute sono state regolarmente pagate ovvero il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio della rateazione);
- il divieto è "assoluto", ovvero non è possibile effettuare nessuna compensazione, neppure dell'eventuale eccedenza di credito rispetto all'importo del ruolo scaduto: ad esempio, con un ruolo scaduto per 110.000 euro, se il contribuente ha un credito compensabile per 150.000 euro, non è possibile compensare nemmeno l'eccedenza di 40.000 euro, se prima non viene estinto il ruolo;
- il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente

della riscossione e relativi accessori è ridotto ad un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro<sup>1</sup>;

- l’Agenzia sottolinea inoltre che dal 1° luglio 2024 decorre l’obbligo **generalizzato**, di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti di qualsiasi natura e importo (anche quindi in riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL), anche se i modelli F24 non sono a “saldo zero” ed anche se la compensazione è di tipo “verticale”, ovvero riguarda importi nell’ambito dello stesso tributo.

### **Credito d'imposta investimenti Transizione 5.0**

In riferimento al credito d’imposta 5.0, con la conversione in legge del DL n. 60/2024 (Decreto legge “Coesione-lavoro”), viene precisato che sono ammessi al credito d’imposta, anche gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.

### **Attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica: pubblicazione delle linee guida da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini di “certificare” le spese di R&S**

Sono state pubblicate le Linee guida<sup>2</sup> per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, con le quali il Ministero fornisce indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Ricordiamo che l’art. 23 del decreto legge n. 73/2022 (si veda a tal proposito la ns. informativa n. 19/2022) aveva previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti “la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo”<sup>3</sup> e che “la certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero”. Il successivo D.P.C.M. del 15/09/2023 ha poi individuato i requisiti dei soggetti pubblici o privati che possono essere abilitati al rilascio della certificazione ed ha istituito l’Albo dei certificatori tenuto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, consultabile al seguente sito: <https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/Consultazione>

Le linee guida da poco pubblicate serviranno quindi ai valutatori per individuare i criteri necessari per il rilascio delle suddette certificazioni.

### **Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, negli appalti privati**

Sempre con la conversione in legge del DL n. 60/2024, si stabilisce che i soggetti che, prima di procedere al saldo finale dei lavori (**negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro**<sup>4</sup>), sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva siano: il direttore dei lavori, o il committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

### **Chiusura estiva dell’attività dei negozi/esercizi commerciali nel mese di agosto: come gestire la prolungata inattività dei registratori di cassa**

Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) oppure se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla

<sup>1</sup> Tale evenienza può accadere: a) per la sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati; b) per la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione; c) per il pagamento delle somme dovute.

<sup>2</sup> Scaricabili al link <https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/LineeguidacreditoRS-4luglio2024.pdf>

<sup>3</sup> Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica

<sup>4</sup> Rispetto alla precedente versione della norma, viene inoltre abbassato l’importo complessivo dell’appalto privato (al superamento del quale, va effettuata la verifica di congruità) da € 500.000 a € 70.000

a priori, il Registratore Telematico prevede la possibilità<sup>5</sup> di predisporre l'invio di un "evento" di tipo "fuori servizio", con codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà "In servizio" alla prima trasmissione utile. Il cambio di stato del dispositivo, come sopra indicato, può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell'ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti. Ricordiamo che tutte le indicazioni ed istruzioni su come gestire il registratore di cassa si trovano nelle "specifiche tecniche" emanate dall'Agenzia Entrate, ora giunte alla versione 11.1, scaricabili all'indirizzo web indicato in nota <sup>6</sup>

**Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro (risposta ad interpello n. 142/2024)**

L'Agenzia delle Entrate ribadisce, nell'interpello citato, che le procedure di dematerializzazione delle note spese e dei documenti giustificativi delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, devono essere aderenti ai requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati, come previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) - D.Lgs. 82/2005, e dal DM 17.6.2014 in ambito tributario.

**Interessi moratori per ritardati pagamenti: fissato il saggio del secondo semestre 2024**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto<sup>7</sup> il tasso, relativo al **secondo semestre 2024**, degli interessi moratori da applicare, a favore del creditore, in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. Per il periodo **1° luglio – 31 dicembre 2024** il saggio è pari al **4,50%**. Ricordiamo che il saggio è al netto delle maggiorazioni previste dal decreto sui ritardati pagamenti; ciò significa che il saggio comprensivo della maggiorazione (8%), che le aziende dovranno applicare<sup>8</sup> per il calcolo degli interessi moratori nel secondo semestre, sarà pari al **12,50%**.

In riferimento allo specifico settore delle cessioni di prodotti agro-alimentari, la normativa di tale settore prevede:

- un termine di pagamento – non derogabile dalle parti se non in senso più favorevole per il creditore – in trenta giorni (decorrenti dalla data di consegna o da quella in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere per la cessione di tali prodotti) nel caso di prodotti "deteriorabili", e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti agro-alimentari;
- che il saggio degli interessi moratori, venga aumentato di dodici punti percentuali (non solo di otto, come per le transazioni commerciali ordinarie); il saggio complessivo risulterà quindi pari al **16,50%**<sup>9</sup>.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

<sup>5</sup> Tale procedura di "cambio stato" non è obbligatoria ma solo facoltativa; è comunque consigliabile effettuarla, considerando che, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 247/2022, lo stato di "fuori servizio" del registratore telematico consente, tra l'altro, all'Amministrazione di "motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati"

<sup>6</sup> [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5852274/Specifiche\\_Tecniche\\_RT\\_V11.1\\_24-01-26.pdf/c6f58b22-7c9b-97f5-5324-7d89b56faa53](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5852274/Specifiche_Tecniche_RT_V11.1_24-01-26.pdf/c6f58b22-7c9b-97f5-5324-7d89b56faa53)

<sup>7</sup> con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2024.

<sup>8</sup> le parti sono comunque libere di determinare, nelle loro intese contrattuali, l'applicazione di un differente tasso di interesse moratorio (con l'avvertenza di non definire accordi (che potrebbero risultare nulli) troppo iniqui per il creditore)

<sup>9</sup> Questo tasso non è derogabile nei patti contrattuali fra le parti e resta quello fissato per legge